

NOTA SU

Decreto-legge n. 77/2021

“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”

MODIFICHE NORMATIVE ALLA PARTE II D.LGS. 152/06

PARTE II “Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa”

Titolo I Transizione ecologica e velocizzazione del procedimento ambientale e paesaggistico

CAPO I “Valutazione di impatto ambientale di competenza statale”

Articolo 17 (Commissione tecnica VIA per i progetti PNRR-PNIEC)

L’articolo, che modifica l’art. 8 del D.Lgs. n. 152/06 e smi, **istituisce la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC**, posta alle dipendenze funzionali del Ministero della transizione ecologica **per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale** che riguardano i progetti ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del PNIEC, individuati nell’All. I-bis del D.Lgs. n. 152/06 e smi (istituito dal successivo articolo 18).

L’articolo, oltre a definire composizione e modalità di funzionamento della Commissione, specifica altresì che per il rilascio delle valutazioni e delle autorizzazioni di sua competenza, essa *“dà precedenza ai progetti aventi un comprovato valore economico superiore a 5 milioni di euro ovvero una ricaduta in termini di maggiore occupazione attesa superiore a 15 unità di personale, nonché ai progetti cui si correlano scadenze non superiori a 12 mesi, fissate con termine perentorio dalla legge o comunque da enti terzi, e ai progetti relativi ad impianti già autorizzati la cui autorizzazione scade entro dodici mesi dalla presentazione dell’istanza”*.

Articolo 18 (Opere e infrastrutture strategiche per la realizzazione del PNRR e del PNIEC)

L’articolo, che modifica l’art. 7-bis del D.Lgs. n. 152/06 e smi, **riconosce assoluta priorità alle opere, agli impianti e alle infrastrutture necessarie alla realizzazione dei progetti strategici per la transizione energetica del Paese inclusi nel piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC)** definendoli *“interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti”*. Inoltre istituisce un nuovo Allegato I-bis nella Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/06 e smi recante l’elenco delle opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC). A tale riguardo si evidenzia che nell’ambito del punto “3.3 Settore dei prodotti petroliferi”, il primo sottopunto prevede *“3.3.1 Interventi per la riconversione delle raffinerie esistenti e nuovi impianti per la produzione di prodotti energetici derivanti da fonti rinnovabili, residui e rifiuti”*.

Articolo 19 (Disposizioni relative al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e consultazione preventiva)

La disposizione, che modifica l'art. 19 e 20 del D.Lgs. n. 152/06 e smi, introduce **misure volte ad accelerare i procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA (sia statale che regionale)**. Viene, infatti, ridotto da quarantacinque a trenta giorni il termine, a decorrere dalla comunicazione dall'avvenuta pubblicazione sul sito internet da parte dell'autorità competente, che viene concesso a chiunque abbia interesse a presentare le proprie osservazioni in merito allo studio preliminare ambientale e alla documentazione allegata del progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità a Via. Inoltre, viene previsto che l'autorità competente possa richiedere chiarimenti e integrazioni al proponente finalizzati alla non assoggettabilità del progetto al procedimento di VIA. In tal caso, il proponente può richiedere, per una sola volta, la sospensione dei termini, per un periodo non superiore a sessanta giorni, per la presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione. L'autorità competente si pronuncia sull'eventuale richiesta di condizioni ambientali formulata dal proponente entro il termine di trenta giorni con determinazione positiva o negativa, esclusa ogni ulteriore interlocuzione o proposta di modifica.

Da ultimo viene specificato che qualora il proponente eserciti la facoltà di richiedere, prima della presentazione del progetto, una fase di confronto con l'Autorità competente quest'ultima debba esprimere il proprio parere entro 30 gg dalla proposta e che le disposizioni che regolano la "Consultazione preventiva" di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e smi, si applicano anche ai progetti di competenza statale PNRR-PNIEC.

Articolo 20 (Nuova disciplina della valutazione di impatto ambientale e disposizioni speciali per gli interventi PNRR-PNIEC)

La disposizione interviene sul vigente art. 25 del D.Lgs. n. 152/06 e smi prevedendo che, nel caso di progetti di competenza statale, ad esclusione di quelli ricompresi nel PNRR e di quelli attuativi del PNIEC, l'autorità competente, entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione della fase di consultazione, adotti il provvedimento di VIA previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di trenta giorni. Qualora sia necessario procedere ad accertamenti e indagini di particolare complessità, l'autorità competente, con atto motivato, dispone il prolungamento della fase di valutazione sino a un massimo di ulteriori trenta giorni, dando tempestivamente comunicazione per via telematica al proponente delle ragioni che giustificano la proroga e del termine entro cui sarà emanato il provvedimento.

Per i progetti di attuazione del PNRR e PNIEC, la Commissione VIA si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione inerente il progetto, predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni. Nei casi in cui i termini per la conclusione del procedimento non siano rispettati è automaticamente rimborsato al proponente il cinquanta per cento dei diritti di istruttoria.

In caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte della Commissione VIA, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, acquisito, il parere dell'ISPRA entro il termine di trenta giorni, provvede al rilascio del provvedimento entro i successivi trenta giorni. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte del direttore generale del ministero della transizione ecologica nonché del direttore generale competente del ministero della cultura, il titolare del potere sostitutivo, sempre nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, provvede al rilascio del provvedimento entro i successivi trenta giorni.

Viene da ultimo specificato che il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l'autorizzazione paesaggistica ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica.

Articolo 21 (Avvio del procedimento di VIA e consultazione del pubblico)

La disposizione interviene sui vigenti artt. 23 e 24 del D.Lgs. n. 152/06 e smi prolungando a quindici giorni (prima dieci) il termine entro cui l'autorità competente può verificare la completezza della documentazione nonché l'avvenuto pagamento del contributo dovuto. Al riguardo viene specificato che i termini sono perentori.

La disposizione, per quanto concerne l'art. 24, prevede, per i progetti di attuazione del PNRR e PNIEC, il termine di trenta giorni (in luogo dei sessanta previsti per tutti gli altri progetti) entro cui chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e della relativa documentazione e presentare le proprie osservazioni all'autorità competente. Entro il medesimo termine sono acquisiti per via telematica i pareri delle Amministrazioni e degli enti pubblici ed entro i quindici giorni successivi il proponente ha facoltà di presentare all'autorità competente le proprie controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti. Qualora all'esito della consultazione ovvero della presentazione delle controdeduzioni da parte del proponente si renda necessaria la modifica o l'integrazione degli elaborati progettuali o della documentazione acquisita, l'autorità competente, entro i venti giorni successivi, ovvero entro i dieci giorni successivi per i progetti di attuazione del PNRR e PNIEC può, per una sola volta, stabilire un termine non superiore ad ulteriori venti giorni, per la trasmissione, in formato elettronico, degli elaborati progettuali o della documentazione modificati o integrati. Nel caso in cui il proponente non ottemperi alla richiesta entro il termine perentorio stabilito, l'istanza si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione.

Viene specificata, infine, che l'autorità competente, ricevuta la documentazione integrativa, la pubblichi immediatamente sul proprio sito web e, tramite proprio apposito avviso, avvii una nuova consultazione del pubblico che, comunque prevede tempistiche dimezzate per i progetti di attuazione del PNRR e PNIEC.

Articolo 22 (Nuova disciplina in materia di provvedimento unico ambientale)

L'articolo introduce una serie di modifiche all'articolo 27 del Dlgs 152/2006 e smi relativo al provvedimento unico ambientale.

Nel caso di procedimenti di **VIA di competenza statale**, il proponente può richiedere all'autorità competente che il provvedimento di VIA sia rilasciato nell'ambito di un provvedimento unico comprensivo delle seguenti autorizzazioni ambientali di cui al Dlgs 152/2006: autorizzazione integrata ambientale ai sensi del Titolo III-bis della Parte II; autorizzazione riguardante la disciplina degli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee di cui all'articolo 104; autorizzazione riguardante la disciplina dell'immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte di cui all'articolo 109; autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; autorizzazione culturale di cui all'articolo 21 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; autorizzazione riguardante il vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; nulla osta di fattibilità di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105; autorizzazione antisismica di cui all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Viene specificato, inoltre, che è facoltà del proponente richiedere l'esclusione dal procedimento dell'acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, nel caso in cui le relative normative di settore richiedano, per consentire una compiuta istruttoria tecnico-amministrativa, un livello di progettazione esecutivo.

Entro dieci giorni (in luogo dei cinque finora previsti) dalla presentazione dell'istanza l'autorità competente comunica per via telematica a tutte le amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni ambientali l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.

CAPO II “Valutazione di impatto ambientale di competenza regionale”

Articolo 23 (Fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale)

La disposizione introduce un art. 26-bis che riguarda i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale disponendo che il proponente possa richiedere, prima della presentazione dell'istanza del provvedimento autorizzatorio unico regionale, l'avvio di una fase preliminare finalizzata alla definizione delle informazioni da inserire nello studio di impatto ambientale e ne indica i documenti. Entro cinque giorni dalla trasmissione, la documentazione è pubblicata e resa accessibile, con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, nel sito web dell'autorità competente che comunica, per via telematica, a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati e comunque competenti a esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, l'avvenuta pubblicazione. Contestualmente l'autorità competente, con le medesime amministrazioni ed enti, indice una **conferenza di servizi preliminare** che si svolge con le modalità di cui all'art. 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, **e i termini sono ridotti alla metà**. L'autorità competente, in accordo con tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati e competenti a esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, può stabilire una riduzione dei termini della conferenza di servizi di cui al comma 7 dell'articolo 27-bis (novanta giorni). Le amministrazioni e gli enti che non si esprimono nella conferenza di servizi preliminare non possono porre condizioni, formulare osservazioni o evidenziare motivi ostativi alla realizzazione dell'intervento nel corso del procedimento, salvo che in presenza di elementi nuovi, tali da comportare notevoli ripercussioni negative sugli interessi coinvolti emersi nel corso di tale procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati.

Articolo 24 (Provvedimento autorizzatorio unico regionale)

L'articolo introduce una serie di modifiche all'articolo 27-bis del Dlgs 152/2006 e smi relativo al provvedimento autorizzatorio unico regionale, prevedendo che, nei casi in cui sia richiesta anche la variante urbanistica, nel termine di 30 giorni l'amministrazione competente effettua la verifica del rispetto dei requisiti per la procedibilità. Ove il progetto comporti la variazione dello strumento urbanistico, le osservazioni del pubblico interessato riguardano anche tale variazione e, ove necessario, la valutazione ambientale strategica.

L'autorità competente, nel termine di trenta giorni, può richiedere al proponente eventuali interazioni ed in tal caso avvia una nuova consultazione del pubblico la cui durata è ridotta della metà (da 30 a 15 giorni).

La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto. Nel caso in cui il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso nell'ambito di un'autorizzazione unica, le amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza e l'autorizzazione unica confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico regionale.

Qualora in base alla normativa di settore per il rilascio di uno o più titoli abilitativi sia richiesto un livello progettuale esecutivo, oppure laddove la messa in esercizio dell'impianto o l'avvio dell'attività necessiti di verifiche, riesami o nulla osta successivi alla realizzazione dell'opera stessa,

la amministrazione competente indica in conferenza le condizioni da verificare, secondo un cronoprogramma stabilito nella conferenza stessa, per il rilascio del titolo definitivo.

Capo III - Competenza in materia di VIA, monitoraggio e interpello ambientale

Articolo 25 (Determinazione dell'autorità competente in materia di VIA e preavviso di rigetto)

L'articolo apporta modifiche all'art. 7-bis e all'art. 6 del Dlgs. n. 152/06 e s.m.i. prevedendo che, nel caso di opere o interventi caratterizzati da più elementi progettuali corrispondenti a diverse tipologie soggette a VIA ovvero a verifica di assoggettabilità a VIA rientranti in parte nella competenza statale e in parte in quella regionale, il proponente invia in formato elettronico al Ministero della transizione ecologica e alla Regione o Provincia Autonoma interessata una comunicazione contenente l'oggetto/titolo del progetto o intervento proposto, la tipologia progettuale individuata come principale, altre tipologie progettuali coinvolte e l'autorità (stato o regione) che egli individua come competente allo svolgimento della procedura di VIA o verifica di assoggettabilità a VIA. Entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, la Regione o Provincia autonoma hanno la facoltà di trasmettere valutazioni di competenza al Ministero e contestualmente al proponente ed entro e non oltre i successivi trenta giorni, il competente ufficio del Ministero comunica al proponente e alla Regione o Provincia autonoma la determinazione in merito all'autorità competente, alla quale il proponente stesso dovrà presentare l'istanza per l'avvio del procedimento. Decorso tale termine, si considera acquisito l'assenso del Ministero sulla posizione formulata dalla Regione o Provincia autonoma o, in assenza di questa, dal proponente.

Qualora nei procedimenti di VIA di competenza statale l'autorità competente coincida con l'autorità che autorizza il progetto, la valutazione di impatto ambientale viene rilasciata dall'autorità competente nell'ambito del procedimento autorizzatorio.

Articolo 26 (Monitoraggio delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di VIA)

L'articolo apporta modifiche, all'articolo 28 del D.Lgs. n. 152/06 (relativo al monitoraggio del provvedimento di VIA), prevedendo una serie di modificazioni volte a eliminare la necessaria intesa del proponente che ora può essere semplicemente sentito riguardo alla verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali al fine di identificare tempestivamente gli impatti ambientali significativi e negativi imprevisti e di adottare le opportune misure correttive.

Articolo 27 (Interpello ambientale) –

Inserito il nuovo articolo 3-septies al D.Lgs. 152/06 in materia di **interpello ambientale**, precisando che le indicazioni fornite nelle relative risposte del MiTE costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attività di competenza della PA in materia ambientale. Tra i soggetti che possono presentare l'interpello vengono incluse anche le associazioni di categorie ma unicamente quelle rappresentate nel CNEL.

A riguardo l'Associazione aveva già segnalato al MiTE e MiSE la criticità connessa alle limitazioni di rappresentanza riportate nel disposto. Come noto infatti la rappresentanza del CNEL, organo di rilievo costituzionale con funzioni consultive, contribuisce alla legislazione sociale ed economica non miratamente all'attuale complesso settore ambientale. Pertanto sembra penalizzante e limitativo escludere dalla possibilità di interpello Associazioni che rappresentano in termini specifici e mirati, sempre a livello nazionale, attività attualmente regolate da numerose e complesse normative come, nel caso di interesse, quelle della gestione dei rifiuti, storicamente oggetto di continue modifiche dovute, oltre al recepimento di norme comunitarie, anche a necessarie specifiche regolamentazioni.

Capo IV - Valutazione ambientale strategica

Articolo 28 (Modifica della disciplina concernente la valutazione ambientale strategica)

L'articolo introduce una serie di misure volte a chiarire la portata di alcune disposizioni relative alla valutazione ambientale strategica, prevista dal Dlgs 152/2006.

MODIFICHE NORMATIVE ALLA PARTE IV D.LGS. 152/06

Al capo IV, l'art. 34 interviene in materia di **procedimento EoW** semplificando le procedure di verifica della conformità delle modalità operative e gestionali contenute all'art. 184-ter del D.lgs 152/06. Vengono abrogati le parti che prevedevano l'ulteriore passaggio al MiTE per la chiusura dei procedimenti di verifica.

Rispetto alla modifica, l'Associazione ha evidenziato comunque al Ministero la necessità di un coordinamento preliminare nazionale fra ISPRA, le ARPA e le Autorità competenti che non sempre è agevole e che potrebbe causare sovrapposizione di competenze.

L'art. 35 (Misure di semplificazione per la promozione dell'economia circolare) introduce le seguenti novità:

- Eliminato termine “assimilati” nella parte IV del D.lgs 152/06 e introdotte disposizioni in materia di gestione rifiuti pirotecnici ed esclusioni per le ceneri vulcaniche;
- L'attestazione di avvenuto smaltimento viene modificata con **attestazione di avvio al recupero o smaltimento**. *A riguardo l'Associazione ha già provveduto a segnalare al MiTE e al MiSE la non percorribilità anche di tale modifica in quanto presenta le stesse criticità rispetto al testo che va a sostituire.*
- L'attività di vigilanza del MITE sui sistemi di gestione dei rifiuti viene adeguata all'attuale contesto normativo, eliminando competenze ora assegnate ad ARERA ed inserendo il collegamento ai nuovi sistemi collettivi di cui all'articolo 178-ter; vigilanza prevista anche tramite “sistemi di audit” ma senza dettaglio su chi può effettuare tale audit;
- Si interviene in tema di procedure semplificate per la preparazione per il riutilizzo (di cui all'art. 214-ter comma 1 Dlgs. 152/06, come modificato dal Dlgs. 116/20), prevedendo che le autorità competenti diano comunicazione al MITE degli esiti di tali procedure.
- Viene modificato l'art. 216 in materia di comunicazioni alla Comunicazione europea da parte del MITE;
- L'articolo prevede l'obbligo, in capo ai sistemi autonomi, della comunicazione di dati al fine di consentire all'Amministrazione di poter effettuare sull'operato di detti sistemi le attività di vigilanza e controllo e al CONAI la predisposizione annuale del programma generale di prevenzione e gestione.
- Introduce un nuovo elenco dei rifiuti (allegato III), attraverso la modifica dell'allegato D alla parte IV del DLgs 152/2006, che necessitava di essere riallineato alle disposizioni europee dopo l'intervento normativo operato con DL 116/2020.
- Disciplina infine i casi di modifica o variante sostanziale ove si attuino interventi di sostituzione del combustibile tradizionale con il CSS conforme.

MODIFICHE NORMATIVE ALLA PARTE V D.LGS. 152/06

BONIFICHE

Al fine di accelerare le procedure di **bonifica** dei siti contaminati e la riconversione dei siti industriali il provvedimento interviene sulla Parte V del DLgs 152/06:

- a. per le aree a destinazione agricola ma non utilizzate a tal fine da almeno 10 anni valgono le CSC (Allegato 5, tab. 1, colonne A e B) relative all'attività *“effettivamente condotte all'interno delle aree”*;
- b. nel caso di raggiungimento degli obiettivi di bonifica per suolo, sottosuolo, materiali di riporto anticipatamente rispetto a quanto previsto rispetto a quelli per la falda, è possibile procedere alla certificazione di avvenuta bonifica limitatamente alle matrici ambientali richiamate, *“anche a stralcio in relazione alle singole aree catastalmente individuate”* fermo restando obbligo di raggiungere gli obiettivi di bonifica su tutte le matrici. Elemento necessario per lo svincolo delle GF;
- c. tra gli Interventi e opere nei siti oggetto di bonifica vengono inclusi anche la realizzazione di opere che non prevedono scavi ma comportano occupazione permanente di suolo (a patto che il sito sia già caratterizzato);
- d. ai fini della definizione dei valori di fondo naturale si applica la procedura prevista all'art. 11 del DPR 120/2017;
- e. per quanto riguarda il trattamento delle acque emunte, si precisa che deve essere effettuato *“anche in caso di utilizzazione nei cicli produttivi in esercizio nel sito”*, inoltre al fine di garantire tempestività degli interventi di messa in sicurezza di emergenza e di prevenzione, i termini per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico sono dimezzati;
- f. qualora la provincia non rilasci l'attestazione di avvenuta bonifica entro 30 giorni dal ricevimento dell'attestazione tecnica, provvede entro 60 giorni la Regione;
- g. il provvedimento dispone inoltre modifiche per gli interventi nei SIN (tra i quali piano di caratterizzazione, documentazione relativa all'istanza, partecipazione conferenza di servizi).

Roma, 4 giugno 2021

Circ.127-2021PE_Allegato